

Rapporto aggiuntivo

numero	data	Dipartimento
5442 R agg.	15 settembre 2004	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 11 novembre 2003 concernente il progetto di alleggerimento della legislazione cantonale - approvazione del pacchetto B

Con richiesta datata 8 settembre 2004 l'amministrazione segnala la necessità di emendare parzialmente il testo dell'art. 22 LOG di cui ai dispositivi legali connessi al rapporto menzionato in epigrafe.

La richiesta è motivata dal fatto che il 1° luglio 2004 è entrata in vigore una modifica della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR) che concerne gli art. da 25 a 37g in materia di moratoria, di fallimento e di concordato di banche. In virtù di questa modifica la competenza per ordinare il risanamento e la liquidazione (fallimento) delle banche e delle casse di risparmio è demandata alla Commissione federale delle banche (CFB).

Contestualmente a questa riforma della LBCR è stato introdotto nella Legge federale sull'esecuzione e i fallimenti (LEF) un nuovo art. 173b che conferma come le domande di fallimento di banche o di commercianti di valori mobiliari debbano essere trasmesse dal giudice alla CFB. Per quanto riguarda il nostro Cantone, queste procedure non competono quindi più alla Seconda Camera civile d'appello, essendo scomparsa la disposizione del vecchio art. 36 cpv. 4 LBCR che imponeva ai governi cantonali di istituire un'unica istanza cantonale come giudice del fallimento.

Ne consegue che dal testo del progetto di nuovo art. 22 lett. B LOG deve essere cancellata la cifra 2.

La Commissione della Legislazione preavvisa favorevolmente l'emendamento al summenzionato art. 22 LOG che riformulato si presenta come all'allegato disegno di legge.

Per la Commissione della legislazione:

Manuele Bertoli, relatore

Disegno di

LEGGE

organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 11 novembre 2003 n. 5442 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto aggiuntivo 15 settembre 2004 n. 5442 R agg. della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 è modificata come segue:

Art. 22

Sezione di diritto civile

La Sezione di diritto civile del Tribunale d'appello è composta di 8 giudici e comprende:

a) la Prima Camera civile, di 3 membri, che giudica:

in seconda istanza:

1. gli appelli contro le sentenze dei Pretori non dichiarate inappellabili, concernenti il diritto delle persone, il diritto di famiglia, il diritto successorio, i diritti reali;
2. gli appelli contro le decisioni di autorità amministrative in materia di stato delle persone, di fondazioni e di diritto di famiglia;
3. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di annullamento dell'acquisto della cittadinanza, di svincolo dalla cittadinanza svizzera e di accertamento in caso di dubbio sulla cittadinanza;
4. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di collocamento in vista d'adozione e di autorizzazione al collocamento di minorenni in vista d'adozione;
5. i ricorsi contro le decisioni dell'autorità di vigilanza in materia di registro fondiario;
6. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento di istituti privati e di revoca di riconoscimento, come pure in materia di affidamento di minorenni a famiglie;
7. le impugnazioni previste dal Concordato intercantonale sull'arbitrato (CIA) nelle materie di cui al n. 1;

in prima istanza:

1. le cause proposte direttamente in appello vertenti sulle materie di cui al precedente n. 1, purché ne siano dati i presupposti (art. 302 CPC);
2. le cause di contestazione dell'adozione (art. 269 e segg. CC);
3. le questioni processuali, con riferimento a litigi nelle materie di cui al n. 1, previste dagli art. 2 e 5 del Decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIA e l'attuazione della LDIP in materia di arbitrato internazionale;

b) la Seconda Camera civile, di 3 membri, che giudica:

in seconda istanza:

1. gli appelli contro le sentenze dei Pretori non dichiarate inappellabili, in materia di codice delle obbligazioni, di circolazione stradale, di contratto d'assicurazione, di responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e delle imprese elettriche, di responsabilità civile derivante da impianti di trasporto in condotta, di concorrenza sleale, nonché le cause previste dalla Legge esecuzione e fallimenti non trattate in procedura sommaria (art. 18 LALEF);
2. i ricorsi contro le decisioni dell'autorità di vigilanza in materia di registro di commercio;
3. le impugnazioni previste dal Concordato intercantonale sull'arbitrato (CIA) nelle materie di cui al n. 1;

in prima istanza:

1. le cause proposte direttamente in appello vertenti sulle materie di cui al precedente n. 1, purché ne siano dati i presupposti (art. 302 CPC);
2. le cause civili previste dalla Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini, dalla Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori, dalla Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, dalla Legge federale sulla protezione del design, dalla Legge federale sui brevetti d'invenzione e dalla Legge federale sulla protezione delle novità vegetali;
3. le cause in materia di concorrenza sleale, connesse con una controversia civile sulla base di una legge federale che prevede un'istanza cantonale unica;
4. le cause previste dalla Legge federale sui cartelli e le organizzazioni analoghe;
5. le cause promosse per danni d'origine nucleare ai sensi della Legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare;
6. le questioni processuali, con riferimento a litigi nelle materie di cui al n. 1, previste dagli art. 2 e 5 del Decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIA e l'attuazione della LDIP in materia di arbitrato internazionale;

- c) una Camera di cassazione civile di 3 membri che giudica i ricorsi in cassazione contro le sentenze dei giudici di pace e quelle inappellabili dei pretori;
- d) una Camera di esecuzione e fallimenti composta di 3 membri, che esercita le funzioni di autorità di vigilanza in sede unica cantonale e decide in grado di appello le cause di procedura sommaria proposte a norma della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, in quanto siano appellabili per ragione di valore.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.